



L'Aiuto alla Crescita Economica - ACE.

Le regole per la deducibilità

Dr. Gianmaria Leoni





ACE – Che cos'è?

È una **misura di riequilibrio**, perché mira a correggere la disparità di trattamento fiscale tra le imprese che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio.

L'obiettivo è quello di **incentivare la capitalizzazione delle imprese mediante una riduzione dell'imposizione sui redditi che derivano dal finanziamento avvenuto con capitale di rischio** (Circolare n. 28/IR/2012).





ACE vs. DIT – Analogie

Precedentemente all'ACE l'impianto normativo italiano aveva già conosciuto un'agevolazione simile.

Con il D.lgs. n. 466, del 18 dicembre 1997 è stata introdotta la c.d. «*Dual Income Tax*» (DIT), abrogata poi con il D.lgs. n. 344, del 12 dicembre 2003.

Analogie:

- rafforzamento patrimoniale delle imprese;
- applicazione all'incremento del capitale proprio di un rendimento figurativo;
- permanenza del beneficio connesso al nuovo capitale immesso nell'impresa.

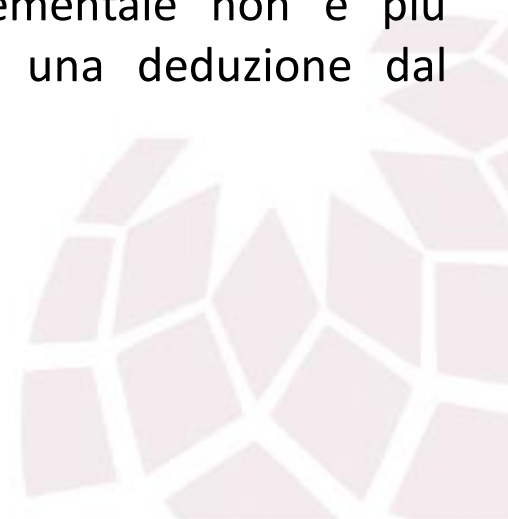
L'Agenzia delle Entrate con la C.M. n. 12/E/2014 ha affermato che i chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria in merito alle fattispecie che risultano assimilabili per le due discipline di riferimento (cfr. Circ. n. 76/E/1998) devono considerarsi ancora attuali.



ACE vs. DIT – Differenze

Differenze - L'ACE prevede una detassazione del rendimento nozionale degli incrementi di patrimonio, mentre la DIT applicava un'aliquota agevolata.

In sintesi, con l'applicazione dell'ACE il beneficio si manifesta con un abbattimento dell'imponibile, mentre, con la DIT, con una riduzione dell'aliquota. Infatti, il rendimento del capitale incrementale non è più assoggettato ad un'aliquota inferiore, ma costituisce una deduzione dal reddito.





ACE – Meccanismo di funzionamento

L'ACE consiste in una variazione assoluta in diminuzione della base imponibile IRES pari al rendimento nozionale prefissato per la variazione del capitale proprio.

Il concetto di rendimento nozionale introdotto dall'ACE è rappresentato da un rendimento forfettario stabilito per legge.

Per i soggetti IRES, ai sensi dell'articolo 5 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. «Decreto ACE»), la variazione in aumento del capitale proprio rilevante è l'incremento rispetto al patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, con esclusione dell'utile di esercizio.

L'articolo 7 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, aveva, inizialmente, modificato il meccanismo di calcolo della base ACE, prevedendo che ai fini della determinazione dell'base imponibile, assumessero rilevanza solo gli incrementi e i decrementi patrimoniali rilevanti verificatesi negli ultimi cinque esercizi.



ACE – Meccanismo di funzionamento

In sostanza, veniva eliminato il riferimento fisso al capitale proprio esistente alla data del 31 dicembre 2010, introducendo una base mobile, costituita dalla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente a quello per il quale si applicava il beneficio dell'ACE.

A titolo esemplificativo, la variazione del capitale proprio nel 2017 doveva essere valutata non rispetto al capitale proprio esistente al 31 dicembre 2010, bensì a quello esistente al 31 dicembre 2012, mentre nel 2018 il capitale proprio di riferimento sarebbe dovuto essere quello esistente alla fine del 2013.

L'incremento del capitale proprio cui applicare il rendimento figurativo è determinato dalla somma algebrica, se positiva, tra gli elementi indicati ai commi 2 e 3, dell'articolo 5 del Decreto 3 agosto 2017 (c.d. «Decreto di attuazione»), riguardanti rispettivamente gli elementi positivi e gli elementi negativi in variazione del capitale.



ACE – Meccanismo di funzionamento

In ciascun esercizio la variazione in aumento non può, comunque, eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, ad esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie.

Tale disposizione appare senza dubbio penalizzante per le società con perdite ripetute, ove i soci abbiano provveduto ad effettuare appositi versamenti a copertura delle stesse.

Nelle situazioni in cui si provvede a coprire un eventuale *deficit* patrimoniale (patrimonio netto negativo), nonostante i maggiori versamenti effettuati, sarà agevolata la sola parte che eccede il sottozero.

I soggetti con periodo d'imposta superiore o inferiore all'anno solare devono far riferimento a quanto chiarito dalla C.M. 12/E/ 2014 secondo la quale, nell'ipotesi in cui il periodo di imposta sia superiore o inferiore ad un anno, il capitale proprio deve essere ragguagliato alla durata del periodo stesso, al fine di rendere tale variazione omogenea con il coefficiente di rendimento nozionale determinato su base annuale.



ACE – Meccanismo di funzionamento

Il meccanismo generale di applicazione dell'agevolazione prevede:

- determinazione del reddito complessivo netto;
- determinazione dell'incremento ACE per l'esercizio di riferimento;
- se l'importo della agevolazione ACE supera il reddito complessivo netto, (in generale) l'eccedenza di rendimento nozionale può essere riportata nei periodi d'imposta successivi, senza alcun limite quantitativo e temporale;
- utilizzo dell'eccedenza come credito d'imposta, non solo ai fini dell'IRES, ma anche ai fini dell'IRAP (a decorrere dal periodo di imposta 2014).



ACE – Meccanismo di funzionamento

L'agevolazione ACE, dunque, non è scomputata nel quadro RF, del modello dichiarativo di riferimento, come una qualsiasi variazione in diminuzione del reddito imponibile, ma viene considerata nel quadro RN a riduzione del reddito complessivo netto dichiarato.

Questa distinzione diventa fondamentale, se coordinata con le novità introdotte in materia di deducibilità delle perdite fiscali: il passaggio dal quadro RF al quadro RN permette di scomputare perdite fiscali su un importo maggiore (80% del reddito imponibile al lordo dell'ACE), consentendo successivamente all'ACE stessa, la possibilità di ridurre ulteriormente il reddito imponibile netto, fino all'azzeramento della base imponibile IRES.

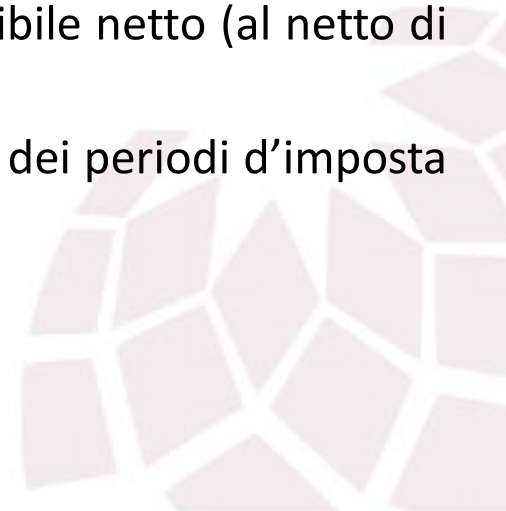
Quest'ultima possibilità non sarebbe stata possibile se si fosse mantenuta la collocazione dell'ACE nel quadro RF alla stregua di una semplice variazione in diminuzione. Con questa modifica, il legislatore ha così conferito all'ACE una valenza speciale, portando un maggior vantaggio ai contribuenti che ne beneficiano.



ACE – Meccanismo di funzionamento

Principali aspetti da attenzionare:

- Se la durata del periodo d'imposta è differente dai 12 mesi, la variazione in aumento deve essere ragguagliata alla durata del periodo stesso.
- Per le imprese di nuova costituzione, tutto il patrimonio netto di costituzione rientra tra gli incrementi rilevanti ai fini dell'ACE.
- La deduzione ACE non può eccedere il reddito imponibile netto (al netto di eventuali perdite fiscali) dell'esercizio di riferimento.
- L'eccedenza è deducibile dal reddito imponibile netto dei periodi d'imposta successivi, senza limiti temporali e quantitativi.





ACE – Ambito soggettivo

L'articolo 2 del D.M. 03 agosto 2017 ammette all'agevolazione ACE i soggetti disciplinati dall'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d) del Tuir, ovvero:

- Società di capitali;
- Società cooperative;
- Società di mutua assicurazione;
- Stabili organizzazioni di società e enti commerciali non residenti;
- Enti pubblici e privati con esercizio esclusivo o principale di attività commerciale.



ACE – Ambito soggettivo

Si considerano inclusi nell'agevolazione anche:

- Società di comodo: il reddito minimo presunto deve essere ridotto delle agevolazioni fiscali eventualmente spettanti e, di conseguenza, anche della deduzione ACE (C.M. n. 25/E/2007, n. 53/E/2009 e n. 12/E/2014);
- I soggetti che cambiano la residenza trasferendola dall'estero in Italia. Infatti, la società potrà applicare le disposizioni contenute nel decreto ACE a partire dal periodo d'imposta in cui acquisisce la qualifica di soggetto residente (C.M. n. 12/E/2014);
- Società di nuova costituzione.
- Soggetti che aderiscono al regime del Consolidato Fiscale Nazionale e della Trasparenza fiscale.



ACE – Ambito soggettivo

L'articolo 8 del D.M. 03 agosto 2017 ammette i seguenti soggetti alla disciplina ACE:

- Persone fisiche;
- Società in nome collettivo;
- Società in accomandita semplice;

...in regime di contabilità ordinaria

- Imprese familiari;
- Aziende coniugali.





ACE – Ambito soggettivo – Soggetti esclusi

L'articolo 9 del D.M. 03 agosto 2017 stabilisce che il beneficio non si applica ai seguenti soggetti:

- Enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale (articolo 73, comma 1, lettera c) del Tuir);
- Società assoggettate alle procedure di fallimento dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento;
- Società assoggettate alle procedure di liquidazione coatta, dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il provvedimento che ordina la liquidazione;
- Società assoggettate alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il decreto motivato che dichiara l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria;



ACE – Ambito soggettivo – Soggetti esclusi

L'articolo 9 del D.M. 03 agosto 2017 stabilisce che il beneficio non si applica ai seguenti soggetti:

- Imprese marittime che si avvalgono del regime della c.d. «*Tonnage tax*», ex articolo 155 del Tuir, nel caso in cui i ricavi derivanti dall'attività del regime opzionale sono prevalenti rispetto ai ricavi complessivi.





Variazione in aumento del capitale proprio – Elementi positivi

Rilevano come elementi positivi della variazione del capitale proprio:

➤ **I conferimenti in denaro:**

- Ricostituzione o aumento del capitale sociale;
- Fondo di dotazione;
- Versamenti a fondo perduto o in conto capitale;
- Versamenti dei soci per sopraprezzo azioni o quote;
- Conversione in azioni di obbligazioni convertibili;
- Rinunce incondizionate ai crediti da parte dei soci.

➤ **Gli utili accantonati a riserva.**





Variazione in aumento del capitale proprio – Elementi positivi

L'articolo 5, comma 5 del Decreto di attuazione, prevede, in particolare, che:

- gli incrementi derivanti da **conferimenti in denaro**, rilevano a partire dalla data del versamento;
- gli incrementi derivanti dalla **rinuncia ai crediti**, rilevano dalla data dell'atto di rinuncia;
- gli incrementi derivanti dall'**accantonamento di utili**, rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate. Ai fini della determinazione della variazione relativa a tali utili accantonati a riserva sono rilevanti le seguenti ipotesi di rettifiche operate in sede di prima adozione dei principi contabili:
 - ✓ eliminazione di costi di ricerca e pubblicità non più capitalizzabili;
 - ✓ utilizzo del criterio del costo ammortizzato.



Variazione in aumento del capitale proprio – Elementi positivi

L'articolo 5, comma 5 del Decreto di attuazione, prevede, in particolare, che:

- gli incrementi derivanti dalla **compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale nominale**, rilevano dalla data in cui assume effetto la compensazione.

Non rilevano, invece, i conferimenti in natura ed i finanziamenti soci.





Variazione in aumento del capitale proprio – Elementi positivi – Conferimenti in denaro

I conferimenti in denaro assumono rilievo dal momento dell'effettivo versamento (necessità di ragguaglio nell'esercizio in cui il conferimento avviene). Condizione necessaria è l'effettiva esecuzione degli stessi, non è infatti sufficiente (ad esempio) la mera sottoscrizione di un aumento di capitale.

La Relazione al Decreto ACE chiarisce che il ragguaglio deve essere operato tenendo conto del lasso temporale intercorrente tra la data di rilevanza dell'incremento e la chiusura dell'esercizio e la durata complessiva dell'incremento (senza alcun riferimento, quindi, ad un astratto periodo annuale).

Se si ipotizza un conferimento effettuato nel terzultimo mese di un esercizio che ha durata di sei mesi, ai fini dell'ACE, tale conferimento rileva per il 50 per cento del suo ammontare. Resta inteso che in sede di determinazione della base ACE occorrerà effettuare il ragguaglio di quest'ultima con la durata semestrale dell'esercizio.



Variazione in aumento del capitale proprio – Elementi positivi – **Utili accantonati a riserva**

Gli accantonamenti di utili rilevano dall'inizio del periodo d'imposta in cui è assunta la relativa delibera.

Rilevano ai fini dell'agevolazione tutti gli utili che esprimono una consistenza patrimoniale effettiva; vale a dire, quelli che sono distribuibili e quelli che, pur non essendo distribuibili per previsione legislativa, sono suscettibili di essere imputati ad incremento del capitale sociale o per la copertura delle perdite.

Assumono rilevanza gli utili che sono stati reinvestiti nell'impresa e non la circostanza che si trovano ancora evidenziati in quanto tali in bilancio. Gli incrementi interessati sono i seguenti:

- Utili accantonati a riserva legale (art. 2430 c.c.);
- Utili direttamente imputati a copertura di perdite;
- Utili portati a nuovo.



Variazione in aumento del capitale proprio – Elementi negativi

Rilevano come elementi negativi della variazione del capitale proprio:

➤ **Riduzioni del patrimonio netto:**

- Distribuzione in denaro ai soci o partecipanti di riserve di utile o di capitale;
- Distribuzione in natura ai soci o partecipanti di riserve di utile o di capitale;

Non rilevano le diminuzioni di patrimonio netto per effetto di perdite d'esercizio, poiché per le stesse non si è in presenza di un atto volontario di devoluzione ai soci.

➤ **Le disposizioni antielusive.**



Variazione in aumento del capitale proprio – Elementi negativi – Riduzioni del patrimonio netto

Rilevano tutti i decrementi del patrimonio netto intervenuti a partire dal 2011 con attribuzione ai soci a qualsiasi titolo: ogni ipotesi di distribuzione delle riserve di utili o di capitale e la restituzione ai soci di ogni tipologia di conferimento, sia in denaro che in natura, a prescindere dall'epoca di formazione delle voci del netto poste in distribuzione.

Hanno rilevanza in particolare:

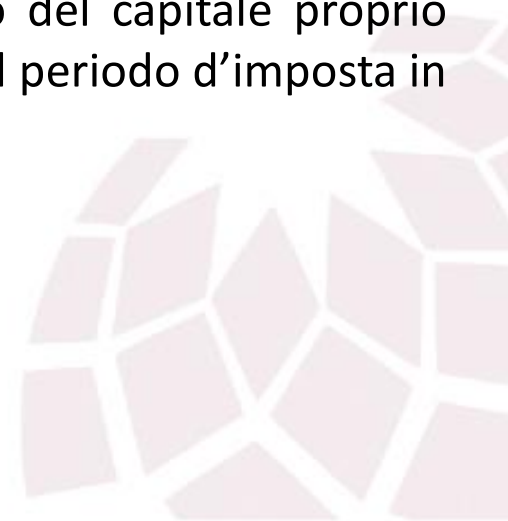
- Distribuzione dell'utile d'esercizio: *fino a quando non è stata assunta una delibera di accantonamento, gli utili non concorrono a determinare il patrimonio netto stabile nell'impresa, sicché la loro distribuzione non è considerata come un decremento patrimoniale di cui tener conto.*
- Decrementi conseguenti a operazioni di fusione e scissione: *tali componenti rilevano a fronte di modificazioni soggettive delle realtà coinvolte nelle predette operazioni e non comportano alcuna attribuzione ai soci.*



Variazione in aumento del capitale proprio – Elementi negativi – Riduzioni del patrimonio netto

La distribuzione di riserve di utili rileva quale riduzione del capitale proprio a partire dall'inizio del periodo d'imposta in cui la stessa è assunta.

Esempio, nel caso sia deliberata la distribuzione della riserva straordinaria il 22 dicembre 2016, ma con materiale erogazione dei dividendi ai soci nel 2017 (esercizio coincidente con l'anno solare), il decremento del capitale proprio avrà effetto già dal 1° gennaio 2016, in quanto si tratta del periodo d'imposta in cui è stata assunta la delibera di distribuzione degli utili.





Variazione in aumento del capitale proprio –Cause di esclusione

Il Decreto di attuazione ha previsto la non rilevanza ai fini della determinazione della base ACE delle riserve di utili che non sono disponibili in quanto espressione di maggiori valori iscritti e non ancora realizzati o che, comunque, non riflettono reali consistenze patrimoniali.

L'articolo 5, comma 6 del Decreto dispone, infatti, che le riserve non agevolabili sono solo quelle formate con *«utili diversi rispetto a quelli realmente conseguiti ai sensi dell'art. 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione, nonché quelle formate con utili realmente conseguiti che, per disposizioni di legge, sono o divengono non distribuibili, né utilizzabili ad aumento del capitale sociale né a coperture di perdite»*. Le fattispecie oggetto di esclusione sono principalmente:

- Utili su cambi (art. 2426, n.8 *bis*, c.c.);
- Riserve da valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto (art. 2426 comma 1, n.4, c.c.);
- Riserve relative alle rivalutazioni straordinarie di beni.



Variazione in aumento del capitale proprio – Le disposizioni antielusive

La disciplina ha come finalità quella di evitare che, per effetto di transazioni poste in essere nell'ambito di gruppi societari soggetti a direzione unitaria, a fronte di un'unica immissione di capitale proprio in favore di una società del gruppo si possano conseguire effetti moltiplicativi del beneficio ACE anche a vantaggio di altre società appartenenti al medesimo gruppo.

Esempio: nell'ipotesi in cui A controlla B che a sua volta controlla C, qualora A conferisca denaro per 100 in B e B a sua volta conferisca (a partire dal periodo d'imposta 2011) denaro per 90 in C, la variazione in aumento del patrimonio netto rilevante ai fini dell'ACE per B è solo pari a 10 (100-90). Il conferimento c.d. "a cascata" (quello di B in C), quindi, sterilizza la base dell'ACE di B in modo permanente in tutti gli esercizi successivi anche se il controllo viene meno.



Variazione in aumento del capitale proprio – Le disposizioni antielusive

La disciplina antielusiva ha la particolare caratteristica di trovare automatica applicazione, il che comporta che in presenza di conferimenti in denaro, acquisto di partecipazioni/aziende infragruppo o incremento dei crediti di finanziamento infragruppo, il soggetto interessato dovrebbe automaticamente sterilizzare la propria base ACE.

E' concessa la possibilità di richiedere, anche tramite la presentazione (facoltativa) di istanza di interpello, la disapplicazione della disciplina antielusiva, dimostrando che, nel caso specifico, l'operazione presuntivamente abusiva non ha comportato alcuna impropria duplicazione del beneficio ACE in capo ai soggetti del gruppo.

L'interpello ACE rientra tra gli interpelli c.d. «probatori» in relazione ai quali il contribuente può ottenere un parere sulla sussistenza delle condizioni o sulla idoneità degli elementi probatori richiesti dalla norma ai fini dell'accesso a un determinato regime fiscale (o della non operatività di determinate limitazioni), nei casi espressamente previsti.



Variazione in aumento del capitale proprio – Le disposizioni antielusive

La categoria degli interpelli probatori si caratterizza per la facoltatività, nel senso l'impresa può disapplicare autonomamente le cause di sterilizzazione qualora ritenga che non sussistano i presupposti.

Rilevano, ai fini in esame, principalmente le seguenti operazioni:

- Conferimenti in denaro;
- Operazioni di acquisto di aziende o rami di aziende già posseduti dai soggetti del gruppo;
- Crediti di finanziamento;
- Acquisto di partecipazioni di controllo;
- Conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti domiciliati in Paesi che non consentono lo scambio di informazioni (sterilizzazione in capo al soggetto conferitario).



Variazione in aumento del capitale proprio – Le disposizioni antielusive - Casistiche

- **Conferimenti in denaro:** effettuati successivamente alla chiusura dell'esercizio 2010 nei confronti di imprese controllate o soggette al controllo del medesimo controllante ovvero divenute tali a seguito del conferimento. Per evitare che la reiterazione dei conferimenti moltiplichi gli effetti di un unico apporto, è stato previsto che l'importo dei conferimenti in denaro costituisca un **decremento della base ACE del soggetto conferente**, pur continuando ad essere riconosciuto quale incremento agevolabile presso la società conferitaria.
- **Operazioni di acquisto di aziende o rami di aziende già posseduti da soggetti del gruppo:** la variazione in aumento della base ACE è ridotta di un importo pari al corrispettivo di tali acquisizioni. L'obiettivo è quello di impedire che la liquidità che ha già beneficiato dell'agevolazione venga ad essere trasferita ad altra società del gruppo a titolo di corrispettivo dell'azienda ceduta e possa essere utilizzata per effettuare ulteriori conferimenti infragruppo con rilevanza ACE. Analogamente a quanto avviene per i conferimenti si tende a **sterilizzare la base ACE del soggetto che effettua l'acquisto**, che si priva della liquidità, con un decremento che ha natura permanente.



Variazione in aumento del capitale proprio – Le disposizioni antielusive - Casistiche

- **Crediti di finanziamento:** lo schema sul quale si è voluto intervenire è quello in cui la liquidità ricevuta e che ha già beneficiato dell'agevolazione venga trasferita a titolo di finanziamento ad altre società del gruppo e successivamente utilizzata per realizzare ulteriori apporti rilevanti ai fini ACE.

Anche in questo caso è il soggetto finanziatore, che si priva della liquidità, ad essere penalizzato con una corrispondente riduzione della base ACE. La differenza fondamentale rispetto alle fattispecie precedenti (conferimento e acquisto di azienda) è che, per i crediti di finanziamento, il decremento non ha natura permanente ma può essere riassorbito per effetto del finanziamento stesso stante la sua restituzione. L'importo da sterilizzare è rappresentato dall'incremento netto dei crediti rispetto a quelli risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2010.



Variazione in aumento del capitale proprio – Le disposizioni antielusive - Casistiche

- **Acquisto di partecipazioni di controllo:** i corrispettivi relativi all'acquisto di partecipazioni di controllo comportano una corrispondente riduzione della base ACE solo quando l'acquisto ha per oggetto partecipazioni che consentono di acquisire o incrementare il controllo e quando il dante causa è un'altra società del gruppo residente in Italia.

La previsione opera secondo il medesimo schema degli acquisti di aziende già possedute dal gruppo, con la finalità di evitare che il corrispettivo di questo acquisto possa essere utilizzato per moltiplicare gli effetti dell'ACE. Ciò che rileva è che il venditore sia un soggetto residente appartenente al gruppo e possa astrattamente beneficiare dell'ACE, mentre non risulta rilevante la residenza in Italia o meno della società che acquista le partecipazioni di controllo.



Sterilizzazione degli incrementi degli investimenti in titoli e valori mobiliari

La Legge di Bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha introdotto disposizioni «limitative» ai sensi delle quali la variazione in aumento del capitale proprio deve essere sterilizzata per un importo pari all'incremento delle consistenze dei titoli e dei valori mobiliari diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Secondo quanto specificato nella Relazione illustrativa, tale norma è stata introdotta *«per stimolare la capitalizzazione finalizzata agli investimenti produttivi o alla riduzione del debito»*, reintroducendo la disposizione già esistente nell'ambito della disciplina della DIT *«di cui l'ACE ne ricalca i tratti principali. [...] Anche in questo caso, come, peraltro, già previsto in tema di DIT, tale disposizione limitativa non è applicabile, per ovvi motivi, alle banche e alle imprese di assicurazione»*.

La *ratio* è quella di evitare che le variazioni in aumento del capitale investito agevolabili siano utilizzate per incrementare attività meramente finanziarie e non per realizzare una maggiore efficienza o il rafforzamento dell'apparato produttivo.



Sterilizzazione degli incrementi degli investimenti in titoli e valori mobiliari

Da un punto di vista operativo, sarà dunque necessario confrontare lo stock di titoli e valori mobiliari esistenti in portafoglio al 31 dicembre 2017 con quelli detenuti invece alla data del 31 dicembre 2010; la differenza, se positiva, rappresenta un incremento di investimenti in attività finanziarie che andrà a ridurre la base di calcolo ACE.

L'applicazione retroattiva, già dal 2016, della sterilizzazione, poteva rendere conveniente, ovviamente ai fini dell'agevolazione ACE, il disinvestimento dei titoli e valori mobiliari entro il 31 dicembre 2016: ciò rappresentava, infatti, l'unico modo per evitare la penalizzazione nei casi in cui le attività finanziarie presentavano un incremento rispetto a quelle detenute al 31 dicembre 2010.



L'aliquota che misura il rendimento nozionale

L'aliquota percentuale che misura il rendimento nozionale del capitale proprio è stata fissata, inizialmente, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011 e per i due successivi in misura pari al 3%.

La Legge di Stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha incrementato l'aliquota percentuale portandola, rispettivamente al 4%, per il periodo d'imposta 2014, al 4,5%, per il 2015 ed al 4,75%, a partire dal 2016.

Per i primi due periodi d'imposta successivi al 2016, con la versione definitiva del D.L. n. 50, del 24 aprile 2017 è stata prevista una riduzione dell'aliquota all'1,6%, per il periodo d'imposta 2017 ed all'1,5%, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 (intervento finalizzato a tener conto del corrente andamento dei tassi di interesse con notevole depotenziamento dell'agevolazione).



L'aliquota che misura il rendimento nozionale

Si ricorda che la Legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232), articolo 1, comma 550, aveva, inizialmente, fissato l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio nella misura del 2,3%, per il 2017 e del 2,7%, dal 2018 in poi.





Deduzione del rendimento nozionale del capitale proprio e gestione delle eccedenze rispetto al reddito complessivo netto

L'agevolazione non può in alcun modo generare una perdita fiscale, ma laddove si generi un'eccedenza quest'ultima può essere:

- computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo netto dei periodi d'imposta successivi, senza alcun limite quantitativo e temporale;
- riportata in sede di consolidato fiscale;
- convertita, in tutto o in parte, in un credito d'imposta IRAP, utilizzabile in quote costanti per cinque periodi d'imposta.





Regime del consolidato fiscale: eccedenze nella *fiscal unit*

L'articolo 6 del Decreto di attuazione stabilisce specifiche modalità operative per la gestione dell'incentivo nell'ambito di società partecipanti al regime del consolidato fiscale, prevedendo che ciascuna società partecipante è tenuta a calcolare l'incentivo su base individuale.

Ciascuna *legal entity* è, quindi, tenuta ad applicare in maniera isolata la disciplina dell'agevolazione, determinando la propria base rilevante ai fini ACE.

Qualora la singola società evidenzii un rendimento della base ACE inutilizzabile, in quanto eccedente l'imponibile dalla stessa realizzato nel medesimo periodo d'imposta, la relativa eccedenza è ammessa in deduzione dal reddito complessivo globale della *fiscal unit*, ovviamente fino a concorrenza dello stesso.

L'attribuzione delle eccedenze alla *fiscal unit*, come precisato nella C.M. n. 12/E/2014, è obbligatoria; in caso contrario, tali importi, nell'ipotesi in cui vi sia capienza a livello di gruppo, non potranno essere riportati in diminuzione nei periodi seguenti dalle società appartenenti al consolidato.



Regime del consolidato fiscale: eccedenze nella *fiscal unit*

L'eccedenza non trasferita, in quanto non trova capienza a livello di gruppo, risulterà riportabile nei periodi d'imposta successivi dalle singole società che l'hanno generata e tale eccedenza potrà essere nuovamente trasferita al consolidato nei periodi d'imposta successivi.

Tale posizione interpretativa consente di garantire la parità di trattamento con i soggetti che operano al di fuori del consolidato fiscale, evitando la possibilità di strumentalizzare per finalità di risparmio fiscale il meccanismo di riporto delle eccedenze ACE con gli effetti dell'adozione del regime del consolidato fiscale.

La disposizione non riguarda le eccedenze di «quote ACE» maturate prima dell'adesione al consolidato, per le quali permane il divieto di attribuzione al consolidato (si tratta di una posizione coerente con le previsioni dell'articolo 118 del TUIR relativamente alle perdite fiscali preesistenti all'opzione per il consolidato fiscale e dell'articolo 96, comma 7, in merito alle eccedenze di interessi passivi netti generatesi anteriormente all'ingresso nella *fiscal unit*).



Regime della trasparenza fiscale

Per i soggetti che optano per il regime della trasparenza fiscale, di cui agli artt. 115 e 116, del TUIR, il Decreto di attuazione ha previsto che l'importo corrispondente al rendimento nozionale della società partecipata che supera il reddito complessivo netto dichiarato è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.

La quota di ACE attribuita a ciascun socio concorre a formare il rendimento nozionale del socio stesso ed è ammessa in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato. Ove il rendimento nozionale del socio risulti, per effetto del predetto trasferimento, eccedente rispetto al reddito complessivo netto, la nuova eccedenza generata può essere:

- riportata nei periodi d'imposta successivi;
- trasformata, in tutto o in parte, in un credito d'imposta IRAP.

Le eccedenze di rendimento nozionale generatesi presso la partecipata anteriormente all'opzione per la trasparenza non sono attribuibili ai soci e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato dalla stessa.



Limitazioni al riporto delle eccedenze in caso di fusioni e scissioni

Con la Legge di Bilancio 2017, sono state introdotte disposizioni antielusive che estendono alle eccedenze ACE le limitazioni previste per le perdite fiscali e per le eccedenze di interessi passivi nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione societaria (è stato, di fatto, integrato il disposto di cui al comma 7, dell'articolo 172 del TUIR).

Anche il riporto delle eccedenze ACE nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione societaria sconta, dunque, le limitazioni legate alla vitalità della società e al patrimonio netto contabile.

Le medesime regole sopra citate si applicano anche alle operazioni di scissione, in virtù dello specifico richiamo previsto dal comma 10, dell'articolo 173 del TUIR *«alle perdite fiscali delle società che partecipano alla scissione si applicano le disposizioni del comma 7 dell'art. 172»*.



Limitazioni al riporto delle eccedenze in caso di fusioni e scissioni

Dal punto di vista applicativo, se due società A e B effettuano una fusione propria e A rientra nelle limitazioni dell'art. 172, comma 7, del TUIR, essa si troverà a dover gestire, ai fini del riporto delle proprie posizioni fiscali alla società risultante dalla fusione, tre componenti:

- perdite fiscali;
- eccedenze di interessi non dedotti ai sensi dell'art. 96, del TUIR per incapacienza di interessi attivi e/o del 30% del ROL;
- eccedenze ACE formatesi a seguito di incrementi patrimoniali non sfruttati per incapacienza del reddito imponibile o per perdite.



Limitazioni al riporto delle eccedenze in caso di fusioni e scissioni

Se la società non rispetta il *test* di vitalità, la problematica è risolta alla radice perché, fatti salvi gli effetti di un eventuale interpello disapplicativo, essa dovrà abbandonare sia le perdite, sia le eccedenze di interessi, sia ancora le eccedenze ACE.

Nel caso in cui la società superi il *test* di vitalità, ma abbia un patrimonio netto incapiente, si dovrebbe ritenere confermato anche ai fini ACE l'indirizzo interpretativo offerto dall'Agenzia delle Entrate con la C.M. n. 19/E/2009, secondo cui il limite del patrimonio netto contabile si deve intendere riferito alla somma di perdite fiscali, eccedenze di interessi passivi ed eccedenza ACE (!!!).



Limitazioni al riporto delle eccedenze in caso di fusioni e/o scissioni transfrontaliere

La Legge di Bilancio 2017, articolo 1, comma 549, lettera e) modifica, infine, la previsione dell'articolo 181, comma 1 del TUIR estendendo anche alle operazioni di fusione o di scissione transfrontaliere le limitazioni al riporto delle eccedenze ACE.





Maggiorazione per le società quotate

Il comma 1, lettera a), dell'articolo 19 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 aveva modificato la disciplina dell'ACE, inserendo il comma 2-*bis* all'interno dell'articolo 1, del Decreto ACE, ai sensi del quale *«per le società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio economico europeo, per il periodo di imposta di ammissione ai predetti mercati e per i due successivi, la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d'imposta è incrementata del 40 per cento»*.

La finalità della norma era, in tutta evidenza, quella di incentivare gli investimenti in capitale di rischio correlati alla quotazione nei mercati regolamentati UE (ovvero aderenti al SEE); tuttavia, tenuto conto che l'agevolazione era diretta esclusivamente ad alcune imprese e, quindi, potenzialmente distorsiva della concorrenza nel mercato interno, occorreva apposito parere favorevole della Commissione UE prima che le imprese potessero concretamente beneficiarne in presenza dei relativi presupposti.



Maggiorazione per le società quotate

La Legge di Bilancio 2017, all'articolo 1, comma 550, lettera b), ha modificato l'articolo 1, del Decreto citato, abrogando il vigente comma 2-*bis*.





Fine

